

Occhio ai giovani



Giorgia Russo: per i giovani come è difficile fare politica ed essere cittadini in un mondo senza regole e pudore A pagina 5

ilSUD

MEZZOGIORNO D'ITALIA

E-mail = redazione.ilsud@tiscali.it



Edmondo Iannicelli, Presidente di "Salernitani nel Mondo", invita ad inviare notizie e testimonianze sull'emigrazione salernitana a: C. P. n° 206 Salerno Centro - Salerno; fax 0828 724203; e-mail: presidenza@salernitaninelmondo.it

Organo dell'Associazione "il Sud" - Presidente ALFREDO BOCCIA - Registrato al Tribunale di Salerno al n. 844 dal 14/10/1991 - Direttore responsabile NICOLA NIGRO
Redazione: via S. D'Acquisto, 62 - 84047 Capaccio S. - Paestum (Sa) - Tel. 0828724579 - fax 0828724203 - Stampa ArtiGraficheBocciaSpa-Salerno
Spediz. abb. art. 2, comma 20 legge 23/12/96 n. 662 - Filiale di Salerno - Anno XVI n. V - Sabato 7 Novembre 2009 - Una copia arr. costa EURO 1,00

L'editoriale

di Alfredo Boccia

Il silenzio dei dominatori

Non si trova traccia dei problemi reali della gente negli atti come nei discorsi di quanti amministrano il territorio. Inuti-le pensare ad una svista o a superficialità dettata da situazioni contingenti.

Anche su problematiche irrinunciabili, quali il diritto all'assistenza sanitaria, si registrano sporadici interventi legati prioritariamente alla necessità o meno di conservare sul territorio il nosocomio che interessa. Nessuno, invece, fa cenno alla carenza di mezzi e tecnologie, o al rifiuto di taluni medici di famiglia di somministrare il vaccino anti influenza oppure di raggiungere gli assistiti, anche quelli all'anagrafe più anziani, nei luoghi di residenza.

Storie che creano disagi ai cittadini e che passano sotto silenzio, nella logica del non disturbare il guidatore. Eppure, già da diverse settimane, i giochi della politica inducono molti tra gli eletti nelle istituzioni locali a proporsi quali candidati al Consiglio regionale. Sono i più quegli stessi a cui è stato impossibile far comprendere come la precarietà occupazionale non consenta la nascita di nuove vite o nuclei familiari, sono quelle medesime persone che hanno fatto orecchie da mercante, allorché è stata loro rappresentata la necessità di interventi di manutenzione in plessi scolastici o lungo arterie dal manito stradale dissestate.

Il cambio al vertice dell'amministrazione provinciale ed alla guida di diversi comuni, fino ad ora non ha offerto risultati degni di nota, se non sul versante del contenimento delle spese. Occorre, in tempi immediati, una presa di coscienza da parte degli amministratori, in merito alle istanze rappresentate dalle comunità. Non servono altre parole. Soprattutto a



sud di Salerno, dove la distanza dai centri decisionali rappresenta un ulteriore ostacolo allo sviluppo territoriale. La stessa azione del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano non appare adeguata alla complessità di un territorio che si estende dalla Piana del Sele al Golfo di Policastro, attraversando la Valle del Calore fino al Vallo di Diano. Difficile guardare con ottimismo ad un futuro i cui lineamenti appaiono affidati, a dire degli stessi amministratori, all'utilizzo degli ultimi fondi dell'Unione europea, oppure alle politiche che il Governo in carica ha annunciato di voler mettere in campo. Restano visibili sul territorio gli effetti deleteri di investimenti del passato contraddistinti da interessi localistici o di parte, al cospetto di una popolazione che reclama il diritto ad esistere, conscia dei propri doveri. Ma il mancato ricambio della classe dirigente non pare fornire segnali incoraggianti, soprattutto a chi vuole impegnarsi.

Non c'è giustizia nemmeno per i Carabinieri! Verso la prescrizione il processo per gli "insulti" del Preside



Da sinistra in alto: il Ministro Ignazio La Russa, il Procuratore Franco Roberti, il Generale Leonardo Gallitelli, il Generale Franco Mottola ed il Colonnello Gregorio De Marco

Servizio a pagina 8

Delegazione di giuristi, guidata da Incutti, in Tunisia A pagina 9

Il Giudice Russo: la conflittualità tra giustizia e politica non è solo italiana A pagina 13

Pietro Amendola

Il 26 ottobre del 1918 nasceva a Roma Pietro Amendola, figlio del martire del Fascismo, Giovanni. Pietro Amendola ci ha lasciati anzitempo due anni fa. Noi lo ricordiamo sempre con affetto per il grande esempio che diede alla nostra generazione.

Memorial Franco Orio, grande successo di pubblico A pagina 14

Lettera di Ermanno Corsi al neo Prefetto Marchione Servizio a pagina 5



Capaccio Scalo ex sede Asilo nido, Donato non molla A pagina 7



Il Caso di Nicola Nigro La classe dirigente ed il mancato Sviluppo del Sud

L'on. Pittella ed il prof. Galasso parlano della Banca del Sud e delle infrastrutture

pazione dei cittadini alle scelte e alla valorizzazione delle risorse del territorio. Non è possibile che ci siano Comuni ric-

chi di risorse ambientali e culturali e poi sprovvisti, o quasi, di infrastrutture. Esempi di negatività in merito se ne pos-

sono fare tanti: le navi dei veleni in Calabria, affondate lungo le coste, le colate di cemento in collina e sulla costa, etc. Coloro che dovevano controllare ed i rappresentanti istituzionali, soprattutto quelli locali, dove erano? Ci sono realtà locali ricche di Beni culturali, appetibili a milioni di persone, ad esempio Paestum

(patrimonio dell'Unesco), che non sono dotate di una stazione ferroviaria degna di questo nome. Non parliamo poi della viabilità, della rete di trasporto urbano, della inesistenza di infrastrutture godibili da parte di turisti e visitatori.

Segue a pagina 10



L'on. Pittella

Filo Rosso



De Nicola, oltre ad essere un grande giurista, aveva il senso dello Stato "liberale e democratico". In questo senso indirizzò il suo esempio rispettoso verso le istituzioni che gli italiani si davano. Diede l'esempio della sua altissima moralità rinunciando a qualsiasi onorario dovuto per l'alto incarico conferitogli, e anche dopo la sua nomina a Capo

Il Presidente De Nicola di Tommaso Biamonte

dello Stato rifiutò qualsiasi compenso. Da Capo dello Stato accettò solo i Corazzieri. Fu, forse, e senza forse, l'unico cedimento a quanto dovuto al Presidente della Repubblica. Non abitò al Quirinale, ma al più modesto Palazzo Grazioli. Da Deputato della Sinistra liberale, in

Segue a pagina 11



Non sono bastati 5 anni al Giudice di Pace di Capaccio per amministrare la Giustizia e togliere il "fango" gettato addosso ai Carabinieri, oltraggiati e offesi da un Preside

L'Etica, in questo, può riguardare anche la giustizia?

Che ne pensano i ministri Gelmini, Brunetta, Alfano, La Russa ed anche il Procuratore Roberti, sulla disavventura dei Carabinieri di Capaccio?

Senza nessun dubbio l'etica riguarda anche la giustizia, anzi ancor di più, se si pensa che essa incide direttamente sulla persona. Che cosa è l'etica, se non un insieme di norme che riguardano la condotta di una persona o gruppo di persone (professionisti, quali giudici, avvocati, giornalisti, commercialisti, me-dici, etc.)

Alla luce di quanto sopra, il caso descritto accanto dal collega Boccia dimostra che il nostro Paese è tutto ed il contrario di tutto, ed a farla franca sono sempre i furbi o coloro che violano la legge.

Si è sempre detto che la Giustizia e la Scuola sono i pilastri di una società, ma un fatto così grave che cosa può rappresentare se non l'immoralità totale nell'applicazione delle regole?

Gli studenti e gli insegnanti, che di fronte a tante grida si sono affacciati alla finestra o al balcone della scuola ed hanno visto il loro Preside che "apostrofa" i Carabinieri, con tanto di divisa e macchina, nell'esercizio delle loro funzioni, cosa hanno pensato o imparato? Si dice che di questa ed altre vicende - aggressione alla figlia dell'ex Sindaco Sica, per una concessione edilizia della scuola non data dal padre (in merito lo stesso ha esposto querela) - sia stato informato anche il Dirigente regionale **Botтино**, ma nulla è cambiato, si dice che sono aumentate solo le querele nei confronti del Dirigente.

Insomma, fa riflettere l'operato del **Giudice di Pace di Capaccio** che dal 2004 al 2009 non solo non è stato tempestivo su una denuncia dei Carabinieri relativamente ad un fatto così grave, ma, per l'assenza del cancelliere, ha addirittura rinviato di dieci mesi l'udienza. Allo stato attuale questo ritardo accumulato comporta, forse, la prescrizione e l'applicazione dell'indulto (2007). E' davvero questo il modo di fare giustizia? Se non si fa giustizia nemmeno con i Carabinieri, che speranza può avere un cittadino comune? Ed ecco che subentra uno stato di sfiducia generale verso le istituzioni, visto che, da quanto viene detto da qualcuno, di questi fatti ne siano stati informati anche i ministri **Gelmini** e **Brunetta**, è vero? Ma come si può far finta di niente di fronte ad un Preside che chiede gli studenti in una stanza, aggredisce i Carabinieri ed una ragazzina in classe, di fronte a tutti gli alunni, fino a farla piangere? Ci sono denunce e già cause perse davanti al giudice, con conseguenti spese per lo Stato, ma nessuno dice niente, a cominciare dal Dirigente regionale **Botтино**, perché queste spese a carico dei cittadini per errori di lesa maestà di un Preside?

Ieri il Giudice di Pace era **Corrente**, oggi **Lombardo**, che dovrebbe decidere (20 novembre prossimo) per evitare eventuali prescrizioni, ma tutto ciò perché? Adesso che succederà davvero?

L'Ufficio del Giudice di Pace, che dopo aver rinviato l'udienza a dieci mesi prima, per assenza del cancelliere, adesso, per la mancata notifica alla difesa, ci sarà un altro rinvio perché il caso merita un approfondimento o per assente dell'imputato? Ma è davvero così che funziona la giustizia, ministro **Alfano**? Che esempio si dà a studenti, cittadini, insegnanti, etc.? Le Istituzioni, a partire anche dal Procuratore della Repubblica di Salerno, **Roberti** (inseguiti da poco), dal Csm, dal ministro **Alfano**, dai ministri **Gelmini**, **Brunetta**, **La Russa**, non è il caso di verificare il perché di questi ripetuti ritardi? La sensazione esterna è che anche il **Comando Generale dei Carabinieri** non sia stato informato adeguatamente dei fatti e che i due militari combattano da soli un mondo di ingiustizia, eppure, hanno subito dei torti nell'esercizio del loro servizio. Il Ministro **Ignazio La Russa** non può intervenire in difesa dei carabinieri di fronte a un tanti ritardi, casuali o voluti? (n.n.)

Cinque anni trascorsi senza che la giustizia si sia pronunciata sulla richiesta di due carabinieri, allora in servizio a Capaccio, di vedersi riconoscere l'aggressione verbale subita da parte del Preside del locale Liceo Scientifico, in occasione dello svolgimento della loro attività a tutela dei cittadini tutti.

Di rinvio in rinvio, sempre su richiesta del Dirigente scolastico e del suo avvocato, fino allo scorso 3 dicembre, quando il Giudice di Pace, chiamato a pronunciarsi ha destinato lo svolgimento del dibattimento in aula al 21 ottobre scorso per assenza del cancelliere. Ulteriori dieci mesi di rinvio dell'udienza, a fronte della denuncia di due rappresentanti dell'Arma che hanno indicato anche un teste in grado di confermare quanto da loro stessi sostenuto.

Possibile che in questo lasso di tempo tutti i fatti di giustizia affrontati a Capaccio dall'ufficio del Giudice di Pace risultassero meritevoli di maggiore attenzione? O meglio, è plausibile che un amministratore della giustizia non ritenga opportuno individuare tempi certi a tutela o meno di servitori dello Stato? Difficile a credersi in considerazione pure dei precedenti rinvii che fino a questo momento hanno portato a non giungere al

compimento dell'iter giudiziario con pronuncia della sentenza. Inoltre, lo scorso 21 ottobre si è registrato un ulteriore aggiornamento dell'udienza al 20 novembre, perché l'ufficio del Giudice di Pace non aveva notificato all'avvocato della difesa la data del



Due carabinieri attendono da cinque anni il corso della giustizia

dibattimento. Ma, rispetto ai precedenti cinque anni, si registra un cambio del giudice che dovrà emettere la sentenza: da **Corrente** a **Lombardo**.

E dietro l'angolo incomberrebbe anche la prescrizione del reato addebitato al Preside che, il 15 maggio dell'anno 2004, quindi non proprio ieri, intimò a squarciagola ai due carabinieri di lasciare il cortile dell'istituto, ove erano entrati per identificare un giovane e sequestrare allo stesso il ciclomotore che utilizzava. Il tutto alla presenza degli studenti e del personale scolastico.

In totale spregio dell'ordine di servizio che i carabinieri avevano ricevuto da un loro diretto superiore e teso ad individuare nelle ore mattutine eventuali spacciatori di sostanze stupefacenti dinanzi ad istituti scolastici ubicati sul territorio comunale di Capaccio.

Inoltre, lo stesso Preside creò non poche problematiche, per farsi identificare, tanto che solo successivamente i militari entrarono in possesso delle sue generalità. E per le funzioni espletate in ambito scolastico, fu necessaria una richiesta al Provveditorato agli studi, che immediatamente, con un fonogram-

ma ebbe ad indicare che trattavasi del Preside del Liceo Scientifico, con sede a Capaccio.

Chiara la rilevanza del procedimento giudiziario in corso, considerando il ruolo stesso rivestito dal Preside in questione, soprattutto ai fini di una corretta educazione degli studenti.

Elemento che avrebbe dovuto far riflettere tutti coloro che attualmente sono protagonisti del grado di giudizio al cospetto del Giudice di Pace di Capaccio.

Compreso quest'ultimo, a cui è stato demandato il giudizio finale e che non può sottrarsi alla responsabilità attribuitagli, a fronte sia di quanti accusano che di chi al momento veste i panni dell'accusato. Se la Legge è uguale per tutti, non può sfuggire ad alcuno la necessità di evitare ulteriori rinvii che finirebbero, inevitabilmente, per far scemare la fiducia del cittadino nei riguardi dell'amministrazione giudiziaria. E che senza avrebbe questa attesa di cinque anni, per una sentenza, se il calare della prescrizione cancellasse ogni cosa come il colpo di spugna su un tavolo non pulito?

alfr.boc.

Magistrato onorario, e non di carriera, istituito nel 1995

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera.

E' stato istituito, in sostituzione del Giudice Conciliatore, a partire dal 1° maggio 1995.

Rispetto al Giudice Conciliatore, il GdP (Giudice di Pace) ha una competenza più ampia in materia civile ed una competenza in materia penale, a partire da gennaio 2002, per fatti lievi. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario la cui carica dura 4 anni e può essere rinnovata una sola volta fino al 75° anno di età, limite cui cessa dalle funzioni. Il rapporto con lo Stato non è di tipo impiegatizio: il Giudice di Pace percepisce dei compensi in base al numero di udienze effettuate e di provvedimenti emessi, questi redditi sono cumulabili con i trattamenti pensionistici. Il Giudice di Pace è un cittadino chiamato a mediare e a comporre dispute minori, in ambito civile e penale, tra due o più parti. Al concetto corrispondono però significati diversi a seconda dell'ordinamento giuridico di riferimento.

COMPETENZE - Le competenze del Giudice di Pace sono dettate dall'art. 7 del Codice di Procedura Civile. Ciascun ufficio ha competenza nel proprio ambito territoriale per le materie, alcune delle quali in modo esclusivo, stabilite dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.). Le cause rientrano nelle competenze del GdP in base a tre aspetti principali: materia, valore e territorio.

In Materia Civile il Giudice di Pace ha competenza esclusiva, cioè indipendentemente dal valore della causa, per: le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità (3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (dal 4/7/09). Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a €2.582,28, €5.000,00 (dal 4/7/09), quando dalla Legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi €15.493,71, €20.000,00 (dal 4/7/09).

Su richiesta delle parti interessate, il Giudice di Pace può decidere secondo equità: senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali ma solo per cause fino a 1.100 € il valore della causa va determinato seguendo le regole di cui agli artt. 10 e ss C.p.c., al capitale vanno sommati eventuali interessi scaduti e spese (art 10 2° comma c.p.c.)

REATI DI COMPETENZA - I reati di competenza del Giudice di Pace sono: abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.); acquisto macchine utensili (art. 15, Legge n. 1329/1965); appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.); atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.); codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942); danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.); determinazione in altro dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.); deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.); deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.); diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.); disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957); dispositivi medici (art. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997); elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957); elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960); furto punibile a querela (art. 626 c.p.); giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91); guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (art. 186, secondo e sesto comma; 187, quarto e quinto comma, codice della strada); ingiuria (art. 594 c.p.); ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.); invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.); lesione personale punibile a querela

(art. 582, secondo comma, c.p.); lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.); lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982); materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931); minaccia (art. 612, primo comma, c.p.); percosse (art. 581, primo comma, c.p.); polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980); pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992); recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991); referendum (art. 51, legge n. 352/1970); sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990); settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991); somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p.); somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.); sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.). Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta querela. Il termine per presentare la querela è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza. In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.

Materia Amministrativa

ATTI PER CUI E' ABILITATO - Presso l'ufficio del Giudice di Pace si può: asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione; richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente; richiedere l'autenticazione della firma su atti da produrre alla Pubblica Amministrazione; fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione; autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum.

REQUISITI - Ogni cittadino italiano di età non superiore a 70 anni e non inferiore a 30 può chiedere di essere nominato Giudice di Pace. I requisiti per la nomina sono: avere l'esercizio dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; avere idoneità fisica e psichica; avere conseguito la laurea in giurisprudenza; avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di Giudice di Pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata; avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il requisito di cui al punto 6) non è richiesto per coloro che hanno esercitato: funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno due anni, funzioni notariali, insegnamento di materie giuridiche nelle università, funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex-carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie. Oltre a tali requisiti è necessario che la persona da nominare abbia la capacità di assolvere degnamente per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata le funzioni di magistrato onorario.

NOMINA - Il procedimento per la nomina a magistrato onorario con funzioni di Giudice di Pace inizia con la pubblicazione dei posti vacanti. I posti vacanti sono pubblicati dal Presidente della Corte di Appello un anno prima che si verifichino le vacanze previste (per scadenza dell'incarico al termine del quadriennio di conferma ovvero per il compimento del 75° anno di età) nella pianta organica degli uffici del Giudice di Pace del distretto ovvero al verificarsi imprevisto di una vacanza. La pubblicazione avviene nel sito www.giustizia.it, nella Gazzetta Ufficiale e nell'abito pretorio dei comuni interessati dalla vacanza ed è comunicata ai presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati devono presentare domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace al Presidente della Corte di Appello che ha pubblicato la sede vacante che interessa. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.